

STATUTO della società  
= **IRPINIAMBIENTE S.p.a.** =

Titolo I

(Denominazione, Sede Sociale, Durata, Oggetto)

Art.1) Denominazione

1. E' costituita una società per azioni, il cui capitale è di esclusiva proprietà dell'Ente Provincia di Avellino, denominata

= **IRPINIAMBIENTE S.p.a.** =

società per azioni con socio unico.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di cui agli artt. 2497 e 2497 *bis* del Codice Civile da parte della Provincia di Avellino.

Art.2) Sede sociale

1. La Società ha sede legale in Avellino, all'indirizzo risultante dalla iscrizione presso il Registro delle Imprese.

2. Restano di competenza dell'assemblea dei soci lo spostamento della sede nonché l'istituzione e la soppressione di eventuali sedi secondarie nell'ambito della Provincia di Avellino.

3. L'Organo Amministrativo potrà istituire, previ gli adempimenti di legge, sedi operative, uffici di rappresentanza, filiali ed agenzie nel territorio in cui la società opera.

4. Il domicilio dei soci, dell'amministratore, dei sindaci, del revisore, per ciò che attiene ai rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art.3) Durata

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'Assemblea dei soci.

#### Art.4) Oggetto sociale

1. In fase di prima attuazione della legge della Regione Campania 28 marzo 2007 n. 4 e successive modificazioni, e della legge 26 febbraio 2010 n. 26, avente ad oggetto la "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase *post* emergenziale nei territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile", pubblicata su G.U. n. 48 del 27 febbraio 2010, è conferita alla Società la gestione dei siti di stoccaggio dei rifiuti, delle discariche e degli impianti di proprietà o in possesso della Provincia per il trattamento, la trasferimento, lo smaltimento, il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti.

2. Alla società è affidata la gestione delle discariche, dell'impiantistica in proprietà o in possesso della Provincia, qualunque sia il titolo relativo, per lo stoccaggio, il trattamento, la trasferimento, lo smaltimento, il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti, situate sul territorio provinciale.

Nei limiti e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale alla società è affidata la attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata relativamente al comprensorio territoriale della Provincia di Avellino.

La società potrà svolgere, nei limiti di quanto previsto dalle leggi Comunitarie, Nazionali e Regionali, l'attività a favore delle Province e Comuni della Regione Campania, comunque per un fatturato che non superi il venti per cento (20%) di quanto sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'Ente socio, e solo a condizione che tale attività permetta di conseguire economie di scala o altri

recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

3. In attuazione degli scopi di cui al precedente punto, la Società, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, potrà esercitare, ciascuna delle seguenti attività:

a) la gestione degli impianti, dei beni e delle altre dotazioni acquisite e/o conferite dal Socio, ivi compresi le discariche e gli impianti di smaltimento;

b) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti di trattamento, selezione e recupero dei rifiuti urbani e speciali (pericolosi e non pericolosi);

c) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti, anche a tecnologia complessa, connessi al ciclo integrato dei rifiuti;

d) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti di cogenerazione (energia elettrica ed energia termica) e di reti di teleriscaldamento;

e) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti energetici di trattamento con riutilizzo anche di fonti rinnovabili o rifiuti;

f) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di sistemi di raccolta, stoccaggio, trattamento, centri di compattazione, nonché di impianti di selezione, smaltimento e compostaggio;

g) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse per il trattamento, la termocombustione ed ogni forma di smaltimento, compresi le discariche e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di qualsiasi specie e natura;

h) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse per la selezione ed il recupero dei rifiuti ingombranti;

i) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse per il recupero del R.A.E.E.;

l) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti per il trattamento dei

reflui, fanghi e rifiuti solidi provenienti da attività industriali;

m) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di infrastrutture ed altre opere ed impianti di interesse pubblico, inerenti la gestione e la salvaguardia ambientale e comunque a valenza ecologica ed ambientale;

n) il trattamento, il recupero, il riutilizzo, il riciclaggio, lo stoccaggio, il deposito temporaneo e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non, nonché la commercializzazione dei prodotti derivati, ivi compresa l'energia derivata dagli impianti di cui ai punti precedenti;

o) le attività di gestione tecnico manutentiva di impianti connessi e strumentali all'oggetto sociale;

p) l'elaborazione di progetti e attività per ridurre i consumi energetici, per incentivare lo sviluppo di energie rinnovabili e la realizzazione e/o gestione di interventi nel campo dei servizi energetici;

q) le attività di caratterizzazione, messa in sicurezza e ogni altro intervento di bonifica e/o ripristino ambientale dei siti inquinati nell'ambito del territorio provinciale;

r) le attività di autotrasporto al fine di adempiere agli scopi societari;

s) i servizi strumentali e/o complementari a quelli di igiene urbana finalizzati alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria;

t) tutte le attività strumentali e connesse alla gestione dei siti di stoccaggio dei rifiuti, delle discariche e degli impianti di proprietà della Provincia o comunque acquisiti dalla stessa per il trattamento, la trasferralenza, lo smaltimento ed il riciclaggio dei rifiuti;

u) la gestione relativamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e alla tariffa integrata ambientale (TIA);

v) attività di formazione in favore dei propri dipendenti sulle materie di cui al presente statuto.

La progettazione è finalizzata unicamente alla costruzione degli impianti sopra indicati ed è esercitata restando esclusa qualsiasi attività di progettazione autonoma a favore dei terzi estranei alla Società.

4. L'attività della Società deve essere uniformata ai criteri della trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità. L'esercizio di attività non costituenti servizio pubblico locale di rilevanza economica potrà essere svolta previa comunicazione al socio che esercita il controllo analogo, in conformità con quanto previsto all'art. 25 del presente Statuto, il quale provvederà ad accertare se ciò possa provocare pregiudizio alla Società.

5. Inoltre, la Società potrà sostenere progetti e/o iniziative che abbiano per scopo prevalente la diffusione di culture e comportamenti ecocompatibili.

6. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società può altresì compiere tutte le operazioni necessarie o utili in funzione strumentale o comunque connessa, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

--- compiere tutte le operazioni industriali, mobiliari ed immobiliari, commerciali, previa constatazione dell'utilità e necessità da parte dell'organo amministrativo, nonché tutte le operazioni bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili anche registrati, immobili e diritti immobiliari;

--- promuovere sinergie volte al miglioramento dei processi e delle attività aziendali con le altre Province della Regione Campania. Non sono comunque da escludere sinergie con le Province dell'intero territorio italiano;

--- provvedere alla fornitura di impianti e realizzare fabbricati ed altre opere edili necessarie all'installazione e/o alla gestione dei prodotti, sistemi e servizi predetti,

anche rilevando aree e stabilimenti per ampliarli, trasformarli e riattivarli;

--- prestare garanzie reali esclusivamente per obbligazioni proprie;

--- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito e società abilitate, concedendo le opportune garanzie.

7. La Società svolge le attività di cui all'oggetto sociale nel rispetto delle norme vigenti e in conformità agli indirizzi strategici ed operativi definiti dalla Provincia di Avellino, che resterà l'unico Socio, non potendosi dar luogo a cessioni o ad ingressi nella società in favore né di soggetti pubblici né di soggetti privati.

8. Resta fermo che alla Provincia di Avellino, nell'ambito delle competenze attribuite dalle leggi ordinarie e dalle leggi regionali, è attribuita l'attività di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo dell'intero ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani sul territorio provinciale anche in relazione agli impianti ed alle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, conferimento, trattamento, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti urbani gestiti da imprese e società private.

9. La Provincia di Avellino potrà inviare, in qualsiasi momento, atti di indirizzo vincolanti per la società ovvero le linee di indirizzo al fine di garantire la massima efficienza ed economicità della Società, le strategie e le politiche aziendali.

## Titolo II

### Capitale Sociale – Azioni – Obbligazioni - Finanziamenti

#### Art.5) Capitale sociale

1. Il capitale sociale è fissato in euro duemilionicinquecentomila (€ 2.500.000,00), diviso in numero duemilacinquecento (2.500) azioni nominative del valore nominale di euro mille (€ 1.000,00) cadauna.

2. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione

dell'Assemblea straordinaria e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia.

3. In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale.

4. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e di beni in natura.

#### Art.6) Soci

1. Il domicilio del Socio per ogni rapporto con la Società è quello risultante dai libri sociali. Ogni variazione dovrà essere trascritta sui libri sociali a cura dell'organo amministrativo.

#### Art.7) Azioni

1. Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore uguali diritti.
2. Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea.
3. I versamenti riguardanti le azioni sono richiesti dall'organo amministrativo, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.

#### Art.8) Obbligazioni - Finanziamenti - Patrimoni destinati

1. La Società può emettere a norma e con le modalità di legge obbligazioni sia nominative che al portatore, anche convertibili in azioni.
2. La Società potrà acquisire finanziamenti dal socio a titolo oneroso ovvero gratuito, con obbligo di rimborso.
3. All'assemblea ordinaria compete la deliberazione che, ai sensi della lettera "a" del 1° comma dell'art. 2447 *bis* e seguenti del Codice Civile, destina un patrimonio ad uno specifico affare.

### Titolo III

#### Art.9) Organi sociali

1. Sono organi della società:

1.a) l'Assemblea;

1.b) l'Amministratore unico;

1.c) il Direttore Generale, ove nominato e se ammesso specificatamente dalla legge;

1.d) il Direttore Tecnico, ove nominato e se ammesso specificatamente dalla legge;

1.e) il Comitato Tecnico-scientifico, ove nominato e se ammesso specificatamente dalla legge;

1.c) il Collegio sindacale.

La società limita ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

I componenti degli organi amministrativi e di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con la legge 7 agosto 2012 n. 135.

Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39.

Agli organi di amministrazione e controllo si applica il D.L. 16 maggio 1994 n.



293, convertito dalla legge 15 luglio 1994 n. 444.

E' fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e trattamenti di fine mandato.

## ASSEMBLEA

### Art.10) Assemblea dei soci

1. Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono tenute presso la sede sociale, salva diversa determinazione adottata in sede di convocazione.

2. Le deliberazioni assembleari assunte in conformità alla legge e allo Statuto sono vincolanti.

3. L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

4. In particolare l'Assemblea Ordinaria delibera circa:

-- l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;

--- la nomina e la revoca dell'Amministratore unico e la determinazione del suo compenso;

--- la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, nonché del soggetto cui affidare il controllo contabile *ex art. 2409 bis* del Codice Civile ed i loro compensi;

--- ogni determinazione sociale in merito all'azione di responsabilità contro l'Amministratore e i Sindaci.

5. L'Assemblea Ordinaria ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, c.c. delibera, delegando l'organo amministrativo, sui seguenti atti:

--- l'acquisto o l'alienazione di immobili, nonché la costituzione, la modificazione o l'estinzione di diritti reali immobiliari;

--- la costituzione di ipoteche su beni immobili, nonché rilascio di avalli, fideiussioni e garanzie di altra natura;

--- la cessione, l'acquisto o l'affitto attivo o passivo di aziende o di rami d'azienda;

--- la nomina di direttori generali, amministrativi e tecnici, del Comitato Scientifico, nonché l'assunzione di dirigenti;

--- il compimento delle operazioni contemplate nel piano previsionale da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea entro il 30 novembre di ogni anno conformemente a quanto previsto al successivo art. 25;

--- l'adozione e la modifica dei tributi e delle tariffe sui rifiuti.

6. L'Assemblea Straordinaria delibera circa:

--- le modifiche di Statuto, con particolare riguardo alla proroga di durata della Società e al suo anticipato scioglimento;

-- ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

#### Art.11) Convocazione dell'assemblea

1. L'Assemblea viene convocata dall'Amministratore Unico o, in sua mancanza, dal Collegio Sindacale.

L'organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e di quelle statutarie per gli oggetti ad essa riservati.

2. Le convocazioni delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono fatte anche mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, comunicato dall'Amministratore Unico ai soci e ai sindaci con raccomandata postale con avviso di ricevimento avvenuto non meno di otto giorni prima dell'assemblea.

3. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista anche la data della seconda

convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti regolarmente costituita. Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro il termine di quindici giorni dalla data indicata per l'assemblea di prima convocazione.

4. In mancanza delle formalità di convocazione, le assemblee si reputano regolarmente costituite quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti l'Amministratore unico in carica ed i componenti del Collegio sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

5. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata ogni anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro centottanta (180) giorni qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società; in tali casi l'organo amministrativo segnala nella relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

L'Assemblea Ordinaria deve essere altresì convocata ogni anno nel periodo tra l'1 dicembre e il 31 dicembre per l'approvazione del piano previsionale di cui all'art. **25** del presente Statuto.

6. L'Assemblea può tenersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

#### Art.12) Diritto di voto – Rappresentanza in Assemblea

1. Ha diritto di intervenire in assemblea e di partecipare alle deliberazioni l'azionista iscritto nel Libro dei Soci. L'avviso di convocazione può prevedere che il Socio che intende partecipare all'assemblea debba, ai fini del terzo comma dell'articolo 2370 del Codice Civile, almeno tre giorni prima della data fissata per

l'assemblea, depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione le proprie azioni, al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare in assemblea; in tale caso le azioni non potranno essere ritirate prima della fine dell'assemblea.

2. Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto. Ogni socio ha diritto a tanti voti quante sono le azioni dallo stesso possedute.

3. Il Socio può farsi rappresentare tramite delega scritta e nel rispetto e nei limiti disposti dall'art. 2372 del Codice Civile; la delega può essere rilasciata anche per più assemblee nei casi consentiti dalla legge; la delega, in ogni caso, non può essere rilasciata all'organo amministrativo o di controllo o ai dipendenti della Società o a professionisti e consulenti della Società.

4. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

5. Al Presidente dell'assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.

#### Art.13) *Quorum* costitutivi e deliberativi Dell'Assemblea

1. Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono regolarmente costituite e deliberano validamente sulla base dei *quorum* costitutivi e deliberativi indicati all'art. 2368 del Codice Civile, sia in prima che in seconda convocazione.

#### Art.14) Presidenza dell'Assemblea

1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona nominata dall'Assemblea.

2. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti ed, in genere, il diritto di intervento e di voto, regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

3. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea.

#### Art.15) Verbali delle deliberazioni dell'assemblea

1. Le deliberazioni delle Assemblee devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio.

2. Il verbale deve indicare: la data e il luogo dell'assemblea; gli argomenti all'ordine del giorno; l'identità del partecipante ed il capitale sociale rappresentato; le modalità e i risultati delle votazioni; l'identità degli intervenuti; su espressa richiesta degli intervenuti la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti agli argomenti trattati.

3. Nei casi prescritti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente; nel qual caso non è prevista la nomina del segretario.

### Titolo IV

#### AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

##### Art.16) Organo Amministrativo

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico.

2. L'Amministratore Unico viene nominato dall'Assemblea ed è rieleggibile.

3. Non possono ricoprire la carica di Amministratore Unico, quindi essere nominati, i Consiglieri, gli Assessori, i Dirigenti e i Dipendenti della Provincia, nonché i loro parenti ed affini in linea retta all'infinito e in linea collaterale entro il quarto grado.

4. Non possono essere nominati amministratori coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del codice civile e dall'art. 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come interpretato dall'art.

3, comma 32 *bis*, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, né, in ogni caso, coloro che siano dipendenti della società, degli Enti locali soci, o delle Amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti, o di società da essi direttamente o indirettamente controllate, ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

5. Non può essere altresì essere nominato Amministratore Unico chi trovasi in condizioni di conflitto di interessi rispetto all'incarico, avendo interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli della Società (ineleggibilità e decadenza).

6. L'Assemblea dei soci, al momento della nomina, determina la durata della carica dell'Amministratore Unico.

Invero tale durata in carica può essere stabilita da uno a tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; comunque il periodo massimo di durata in carica dell'Amministratore unico, in caso di rielezione, è di cinque esercizi.

7. L'Amministratore Unico dura in carica, altresì, al momento di scadenza, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, con poteri di ordinaria amministrazione.

#### Art.17) Poteri e deleghe dell'Organo Amministrativo

1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo quanto espressamente riservato all'Assemblea per legge e in forza del presente Statuto e fatto altresì salvo quanto stabilito all'art. 25 del presente Statuto.

In mancanza di deliberazione assembleare al riguardo, spetta all'Amministratore unico la facoltà di nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie

di atti, nonché procuratori speciali per singoli atti.

#### Art.18) Libro Verbali

1. L'Amministratore unico ha facoltà di annotare tutti gli atti riguardanti il suo operato; in tal caso, redigerà apposito verbale nel relativo Libro sociale, con la presenza del Collegio Sindacale all'uopo convocati; il tutto a norma di legge.

#### Art.19) Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio nonché la firma sociale spettano all'Amministratore Unico. Spettano altresì ai procuratori nell'ambito della delega conferita.

2. La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori generali, sempre nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

3. La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

#### Art.20) Compensi e rimborsi spese

1. All'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio. Al medesimo spetta, inoltre, un compenso annuale, nonché un'indennità di risultato a norma di legge, che vengano deliberati dall'assemblea ordinaria, comunque nei limiti di quanto disposto dalle norme inderogabili vigenti in materia.

#### Art.21) Direttore Generale

1. L'Assemblea può nominare un Direttore Generale; con il provvedimento di nomina l'Assemblea determina la durata del mandato, che non può eccedere la durata del mandato dell'Amministratore Unico.

2. L'assemblea determina il relativo compenso e le modalità di sostituzione del medesimo in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto.

3. Il Direttore Generale ha responsabilità gestionale e la rappresentanza negoziale della società.

4. Il Direttore Generale deve in particolare:

- a) eseguire le deliberazioni dell'assemblea e dell'Amministratore Unico;
- b) sovrintendere all'attività tecnica, amministrativa ed economica della società;
- c) adottare i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo;
- d) formulare proposte in merito alle assunzioni e all'organizzazione del personale;
- e) firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza dell'Amministratore Unico;
- f) stipulare contratti deliberati dall'Amministratore unico;
- g) dirigere il personale e curare le relazioni con le organizzazioni sindacali e le rappresentanze aziendali;
- h) formulare proposte per i provvedimenti di sospensione e licenziamento;
- i) esercitare tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge e dal presente Statuto.

#### Art.22) Direttore Tecnico

1. Il Direttore Tecnico, se nominato, ha funzioni e responsabilità determinati dall'Assemblea.

#### Art.23) Comitato Tecnico-scientifico

1. Premesso che la società limita ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta, l'assemblea --ove ammesso-- nomina un Comitato tecnico-scientifico costituito da un numero di membri pari a cinque, di cui uno con funzione di Presidente, esperto in materie giuridiche, e quattro individuati tra docenti universitari ed esperti, di comprovata competenza.

Il Comitato opera collegialmente e svolge funzioni consultive.



2. Ai componenti del comitato può essere riconosciuta una remunerazione non superiore al trenta per cento (30%) del compenso deliberato per la carica dell'Organo Amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale ed all'entità dell'impegno richiesto.

## TITOLO V

(Collegio Sindacale e Revisore – Controllo)

### Art.24) - Collegio Sindacale

1. L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti e ne determina il compenso. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. I restanti membri, se non iscritti in tale albo, devono essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali individuati con Decreto del Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Nella scelta dei membri del Collegio Sindacale da eleggere deve essere rispettato il principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, conformemente ai criteri indicati dalle disposizioni legislative tempo per tempo vigenti, con particolare riferimento al D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

2. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci uscenti sono rieleggibili per una sola volta.

3. A pena di decadenza non possono essere eletti alla carica coloro che presentano le cause di ineleggibilità e di decadenza a norma di legge. Ai sensi del comma 3 dell'art. 2399 c.c. non possono essere nominati Sindaci della Società, i Consiglieri, gli Assessori, i Dirigenti e i Dipendenti della Provincia, nonché i loro parenti ed

affini in linea retta all'infinito e in linea collaterale entro il quarto grado, nonché coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità analoghe a quelle stabilite per l'Amministratore unico.

4. Il Collegio Sindacale, a norma dell'art. 2403, comma 1, c.c., vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

5. Il Collegio Sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma, codice civile.

Analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile.

6. Il libro del Collegio Sindacale nonché quello del controllo contabile potrà essere tenuto anche presso gli uffici amministrativi della Società.

7. I componenti del Collegio Sindacale possono compiere atti di ispezione e di controllo e hanno facoltà di chiedere notizie all'Amministratore sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.

8. Il controllo contabile della Società deve essere esercitato da un Revisore o da una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro.

9. L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

10. L'incarico è rinnovabile per una sola volta.

## Art.25) Controllo Analogo

1. Nel rispetto della normativa vigente, i soci effettueranno un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi con la modalità previste dal presente Statuto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore e della normativa comunitaria e nazionale.

2. Anche al fine di ottemperare all'obiettivo di un congruo monitoraggio e controllo, l'organo amministrativo predispone ed invia al Socio Unico che effettua il controllo analogo:

a) entro il 30 novembre di ogni anno, un piano previsionale annuale delle attività, contenente il piano industriale, il piano economico e finanziario di breve e di lungo periodo. Tale piano previsionale, conformemente a quanto stabilito all'Articolo 9.5 del presente Statuto, dovrà essere approvato dall'Assemblea la quale potrà fornire linee guida e di indirizzo;

b) le eventuali proposte di modifiche statutarie;

c) una relazione trimestrale contenente gli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari relativi alla Società;

d) il bilancio annuale completo di ogni allegato tra cui la relazione dell'organo amministrativo contenente il conseguimento degli obiettivi individuati nel piano annuale e la verifica degli investimenti effettuati;

e) tutti gli atti necessari alla verifica anche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza ed economicità della gestione e dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione;

f) ogni informazione e documento relativo ad eventi straordinari, non previsti nelle relazioni e piani sopra indicati, che possa riflettersi sull'ordinario e regolare andamento gestionale della Società.

3. La Società dovrà trasmettere la documentazione da sottoporre al socio che effettua il controllo analogo con congruo anticipo al fine di consentire un tempestivo ed approfondito esame. Il socio che effettua il controllo analogo potrà presentare eventuali osservazioni scritte ed esercitare le altre prerogative previste dalla legge e dal presente Statuto.

4. Il controllo si eserciterà, inoltre, negli altri modi previsti dalla legge e, specialmente, mediante la stipulazione di accordi, intese, protocolli e contratti di servizio, eseguendo ispezioni ed accessi.

## Titolo VI

### Bilancio e Utili

#### Art.26) Esercizio sociale - utili

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede, con l'osservanza delle disposizioni di legge e delle prescrizioni applicabili, alla formazione del bilancio di esercizio (costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa) da sottoporre all'assemblea dei soci.

L'Organo amministrativo provvede, entro i termini ed osservando le disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale, nonché della relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 19 agosto 2017 n. 175.

2. L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale, detratta la quota da imputarsi a riserva legale fino al limite di legge, è destinato secondo quanto deliberato dall'assemblea.

## Titolo VII

### Disposizioni Generali

Art.27) - Scioglimento - Rinvio

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, osservato se del caso il disposto dell'articolo 2449 del Codice Civile, l'assemblea straordinaria procederà:

- alla nomina di un liquidatore;
- alla indicazione dei criteri di svolgimento della liquidazione;
- alla determinazione del compenso spettante al liquidatore.

Il tutto, particolarmente, ai sensi dell'art. 2365 c.c. e dell'art. 2487 c.c.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia, nonché le norme inderogabili in materia di società a partecipazione pubblica tempo per tempo vigenti, la cui efficacia --in caso di contrasto insanabile-- prevale *ipso jure* sui presenti patti sociali, che ne rimangono automaticamente adeguati.

Firmato: Nicola Boccalone; Fabrizio Virginio Pesiri (sigillo).